

4-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

26. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Zanella, Morgando, Villetti, Intini, Rizzo, Sciacca, Lucidi, Tocci, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ventura, Agostini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli di tasso programmato di inflazione ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 7. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis* aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.

26. 85. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 9. Russo Spina, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:

ART. 41-ter.

1. Nella tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato nella misura di 500 euro.

26. 73. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze ».

26. 53. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 6. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 30 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

26. 61. Sciacca, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 5.

26. 57. Sergio Rossi, Parolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono nelle zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo da diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento »;

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

26. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 10. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

- * **26. 37** (ex 26. 37, 26. 55 e 26. 63). Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 6.

- * **26. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 8.

- 26. 38.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, libere ovvero occupate ma non optate dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; il diritto di prelazione deve essere esercitato da parte dei citati enti pubblici entro tre mesi dalla comunicazione ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

- 26. 11.** Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle stesse condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto-legge. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- 26. 54.** (ex 26. 54 e 26. 62) Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Ven-

tura, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. In deroga da quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge n. 351 del 2001. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 11. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 8, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:

« 17-ter. Ai soggetti di cui al comma 17-bis è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi inoptati dai conduttori da esercitarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione al conduttore ovvero, nel caso previsto dal precedente comma 5, nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria ».

26. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Sono abrogati l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

26. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 12. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

26. 78. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire il testo con il seguente: « 20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute anche successivamente al 31 ottobre 2001 al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i con-

duttori, in mancanza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma collettiva, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermata limitatamente all'acquisto di sole unità immobiliari optate purché le stesse rappresentino oltre il 50 per cento delle unità residenziali al netto di quelle libere ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 15. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 9-bis.

* **26. 41.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cenamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere il comma 9-bis.

* **26. 58.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 9-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 13. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di

cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 14. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: a trattativa privata, anche in blocco.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: terzo con le seguenti: secondo, terzo.

26. 56. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti.

Sopprimere il comma 10.

26. 26. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 16. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 10, capoverso 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: edilizia e fiscale degli stessi beni *aggiungere le parole:* e facendo salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.

26. 20. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, capoverso 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: RFI SpA *aggiungere le seguenti:* e delle altre società del gruppo FS.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso e periodo, dopo le parole: dell'infrastruttura ferroviaria *aggiungere le seguenti:* e del materiale rotabile.

26. 19. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere i commi 11-bis e 11-ter.

26. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere i commi 11-bis e 11-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 17. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Sopprimere i commi 11-quater, 11-quinquies, e 11-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 18. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Sopprimere i commi 11-quater, 11-quinquies, e 11-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

26. 89. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Sostituire i commi 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies con i seguenti:

« 11-quater. Gli utenti di alloggi di servizio, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, possono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione d'interesse all'acquisto.

11-quinquies. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti, da emanarsi entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, dispone la vendita diretta agli utenti di un primo

lotto di alloggi di servizio, in numero non inferiore a 3.000 unità, per i quali abbia ricevuto la dichiarazione d'interesse all'acquisto, individuati sulla base di criteri d'interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.

11-sexies. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.

11-septies. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

11-octies. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.

26. 90. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono aggiunte le parole: o mediante vendita diretta agli utenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 81. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: sono alienati aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero della difesa,.

26. 33. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della Difesa aggiungere le seguenti: da emanarsi previo consenso degli utenti interessati.

* **26. 29.** Molinari, Minniti, Loddo Santino, Pinotti, Tanoni, Luongo, Pisa.

Al comma 11-quater, primo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della Difesa aggiungere le seguenti: da emanarsi previo consenso degli utenti interessati.

* **26. 80.** Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'elenco degli alloggi di cui al periodo precedente è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime».

26. 44. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 11-sexies con il seguente:

« 11-sexies. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi della Difesa di cui al presente articolo sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riasseguati allo stato di previsione del Ministero della Difesa per la costruzione o il reperimento di nuovi alloggi di servizio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 83. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-sexies, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di 20 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo non inferiore a 200 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma e periodo, sostituire le parole: i canoni di locazione degli immobili stessi *con le seguenti:* il reperimento, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da destinare ad alloggi di servizio per il personale.

dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 79. (ex 26. 79 e 26. 30) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: « Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto-legge, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto. Il diritto di prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione ».

26. 02. (ex 26. 87.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Tutte le procedure di vendita, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono sospese e rinnovate con l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 01. (ex 26. 0. 1) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati).

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dalle persone fisiche o giuridiche che detengano grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, le persone fisiche o giuridiche che detengano grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale ».

26. 04. (ex 26. 0. 4.) Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Disposizioni per favorire l'acquisto degli alloggi demaniali da parte degli utenti).

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile.

2. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro annui lordi, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare

un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 45 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 05. (ex 26. 0. 5.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Norme di salvaguardia per i nuclei familiari con redditi medio-bassi).

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26, commi 1-*quater*, 11-*quinquies* e 11-*sexies*, della presente legge, è riconosciuto ai conduttori degli

alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 35.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato i diritti di opzione e di prelazione con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2. Ai conduttori non aventi i requisiti di cui al comma 1, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento del bene dalla difesa alla Agenzia del demanio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

26. 06. (ex 26. 0. 6.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

ART. 27.

(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

27. 58. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Realacci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

27. 33. Grignaffini, Melandri, Colasio, Carra, Rizzo, Pistone, Zanella, Intini, Buemi, Villetti, Violante, Agostini, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla verifica di cui al comma 1 le cose immobili e mobili che costituiscono beni culturali d'interesse nazionale, nonché i beni culturali che costituiscono beni mobili facenti parte di collezioni d'interesse nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

27. 9. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

27. 8. Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Sasso, Tocci, Martella, Giulietti, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con regolamento adottato previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

27. 7. Carli, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

27. 6. Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso tale decisione può essere proposto ricorso dinnanzi alla magistratura amministrativa da parte di chi vi abbia titolo nonché da parte delle associazioni di tutela maggiormente rappresentative.

27. 10. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

27. 1. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

27. 25. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Gilietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

27. 13. Capitelli, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: da emanare, aggiungere le seguenti: sulla base dei parametri stabiliti per la catalogazione scientifica dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sentito il parere del Consiglio per i beni culturali e ambientali, e.

27. 14. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: da emanare, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

27. 15. Carli, Lolli, Chiaromonte, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con l'Agenzia del demanio aggiungere le seguenti: , con la Conferenza Stato-regioni locali.

27. 16. Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Giulietti.